REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 859

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 10 GIU. 2015

OGGETTO: Presa d'atto convenzioni per la libera professione intramuraria presso studi medici professionali privati tra i dirigenti Medici e l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 GIU. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo:	Dott.ssa Laura Balata
dal Direttore Sanitario:	Dott. Nazzareno Pacifico

PREMESSO	che il 28/02/2015 sono scadute le convenzioni stipulate tra l'Azienda e i Dirigenti medici che effettuano la libera professione, presso gli studi privati, stipulate ai sensi della L.120/2007, successive modifiche(D.L.n.158/2012 convertito in L. 189/2012) e delle Linee Guida della Regione Sardegna in materia di "attività libero-professionale intramuraria", annesse alla delibera n. 33/27 del 08/08/2013;
ATTESO	che si sta svolgendo la ricognizione degli spazi aziendali al fine di ottemperare alla normativa vigente;
ATTESO	che per continuità professionale si rende necessario rinnovare la convenzioni con i medici che operano presso gli studi privati fino al 31/12/2015;
ACQUISITE	le autodichiarazioni dei professionisti in merito all'adeguatezza degli studi professionali in cui operano ai sensi dell'art.1, comma 4, lett. f) della L. 120/2007;
PROVVEDUTO	inoltre affinchè i diretti interessati operino secondo quanto disposto dall'art.4, comma 1, lett.b) della L.120/2007 dotandosi di strumenti di pagamento che traccino la riscossione di qualsiasi importo ricevuto, tramite: POS, bonifici e in via residuale assegni;
VISTE	le convenzioni, predisposte dall'amministrazione, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale(all. A fg. n.34);
RITENUTO	di dover prendere atto delle convezioni stipulate con i dirigenti interessati con scadenza 31/12/2015;
CON	il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

1) di adottare, e acquisire agli atti, le Convenzioni allegate, stipulate tra l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu e i Dirigenti Medici in regime di libera professione che operano presso gli studi professionali privati come previsto dalla normativa vigente, con scadenza 31/12/2015.
2) di inoltrare la presente Delibera al Servizio del Personale e all'Ufficio Giuridico per la custodia o dell'eventuale registrazione in caso d'uso degli atti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Graziella Pintus

Il Direttore del Servizio Personale

Ufficio ALPI amministrativo

	INTRAMOENIA ALLARGATA	
	ELENCO CONVENZIONI MEDICI	**REPARTO DI APPARTENENZA**
1	Cherchi Luciano	OSTETRICIA
2	Collu Vincenzo	CHIRURGIA D'URGENZA
3	Giua Marassi Pierpaolo	CARDIOLOGIA
4	Iannelli Pietro	DERMATOLOGIA
5	Loi Renato	DERMATOLOGIA
6	Massazza Roberto	MEDICINA LEGALE/DISCIPLINA ORTOPEDIA
7	Pillai Rosalba	MEDICINA 2
8	Salis Antonio	OSTETRICIA
9	Sambiagio Salvatore	OTORINO
10	Sanna Sandro	OTORINO
11	Setzu Andrea	OSTETRICIA

ALL." A "Pag. N. 2 di Fg. 3

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

Il Dr. Luciano Cherchi nato a Cagliari il 25/11/1957 e residente in Cagliari Via Tuveri,72 C.F. CHRLCN5752583540 Tel. 3334946480 e-mail: lucianocherchi@aob.it Disciplina di Ostetricia e Ginecologia in servizio a tempo indeterminato presso l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia con la posizione funzionale di dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio medico non convenzionato ubicato in Cagliari Via Koch,15.

Giorni 2 a settimana con orario variabile secondo i turni di servizio.

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo Delibera 564 del 16/04/2012 e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

Il Dr. Vincenzo Collu nato a Decimomannu il 06/01/1954 e residente in Cagliari Via Koch n.15 C.F. CLLVCN54A06D259W Tel. 3381555110 e-mail: vincenzocollu@aob.it Disciplina di Chirurgia generale in servizio a tempo indeterminato presso la S.C. di Chirurgia d'Urgenza con la posizione funzionale di dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Chirurgia generale con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio medico non convenzionato ubicato in Cagliari, Via Robert Koch, 15.
- Giorno: mercoledì con orario flessibile.

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo Delibera n.17 del 15/01/2003 e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

Il Dr. Pierpaolo Giua Marassi nato a Cagliari il 31/10/1953 e residente in Selargius Via Metastasio n. 21 C.F. GMRPPL53R31B354J Tel.3388909270 e-mail: pierpaologiuamarassi@aob.it Disciplina di Cardiologia in servizio a tempo indeterminato presso la S.C. di Cardiologia con la posizione funzionale di dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Cardiologia con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio medico non convenzionato ubicato in Cagliari Via Dei Carroz,14.

Giorni Martedì-Venerdì Orario 16-18

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo Delibera n.155 del 25/01/2001 e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio, della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

Il Dr. Pietro Iannelli nato a Tempio Pausania(SS) il 24/10/1954 e residente in Selargius Via C. Buonarroti,16 C.F. NNLPTR54R24L093R Tel. 070846304 e-mail: pietroiannelli@aob.it Disciplina di Dermatologia in servizio a tempo indeterminato presso la S.S. di Dermatologia con la posizione funzionale di dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Dermatologia con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio medico ubicato in Selargius via Gorizia,6

Giorni: Lunedì – Mercoledì- Venerdì

Orario: 17.00-20.00

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo: Delibera n.152 del 25/01/2001, e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista

ALL." A "Pag. N. 14 di Fg. 34

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

Il Dr. Renato Loi nato a Cagliari il 03/05/1952 e residente in Quartucciu Via Guspini,10 C.F. LOIRNT52EO3B354Q Tel. 3398355355 e-mail: renatoloi@aob.it Disciplina di Dermatologia in servizio a tempo indeterminato presso la S.S. di Dermatologia con la posizione funzionale di dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Dermatologia con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio medico ubicato in Quartucciu via Guspini,10

Giorni: Martedì -Venerdì

Orario: 17.00-19.30

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo: Delibera n.176 del 01/02/2001, e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

La Dr.ssa Rosalba Pillai nata a Cagliari il 05/06/1955 e residente in Cagliari Via Bellavista,40 C.F. PLLRLB55H45B354K Tel. 3283420355 e-mail: rosalbapillai@aob.it Disciplina di Medicina Interna in servizio a tempo indeterminato presso la S.C. di Medicina 2 con la posizione funzionale di dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Medicina Interna con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero– professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio medico non convenzionato ubicato in Cagliari Via Rossini,36.

Giorni variabili a seconda dei turni di servizio

Orario dalle 16 alle 18

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo Delibera 565 del 13/04/2012 e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

Il Dr. Salis Antonio nato a Nuoro il 17/06/1952 e residente in Cagliari Via R.Koch,15 C.F. SLSNTN52H17F979XTel. 3335338936 e-mail: antoniosalis@aob.it Disciplina di Ostetricia e Ginecologia in servizio a tempo indeterminato presso l'Unità Operativa di SSD Chirurgia Pavimento Pelvico con la posizione funzionale di dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio medico ubicato in Cagliari Via Koch,15 Giorno: Lunedì - Martedì ore, 17-19

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo Delibera 614 del 19/04/2012 e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista

ALL." A "Pag. N. 23 di Fg. 34

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

Il Dr. Salvatore Sambiagio nato a Cagliari il 29/08/1953 e residente in Cagliari Via S.Caboni,3 C.F. SMBSVT53M29B354U Tel. 3385792936 e-mail: salvatoresambiagio@aob.it Disciplina di Otorinolaringoiatria e Odonstomatologia in servizio a tempo indeterminato presso la S.S. di Otorinolaringoiatria con la posizione funzionale di dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Otorinolaringoiatria con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio medico non convenzionato ubicato in Cagliari Via Sonnino,229.

Giorni Lunedì –mercoledì-venerdì

Orario 17-20

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo Delibera n.149 del 25/01/2001 e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

Il Dr. Sandro Sanna nato a Selargius il 27/01/1952 e residente in Selargius Via Giotto,8 C.F. SNNSDR52A27I580W Tel. 3336477637 e-mail: sandrosanna@aob.it Disciplina di Otorinolaringoiatria e Odonstomatologia in servizio a tempo indeterminato presso la S.S. di Otorinolaringoiatria con la posizione funzionale di dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Otorinolaringoiatria con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio medico non convenzionato ubicato in Selargius Via Digione,14.

Giorni Lunedì –mercoledì-venerdì

Orario 16.30-19,00

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo Delibera n.473 del 20/03/2003 e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

Il Dr. Andrea Setzu nato a Cagliari il 21/07/1955 e residente in Cagliari Via San Lucifero,17 C.F. STZNDR55L21B11H Tel. 3407136412 e-mail: andreasetzu@aob.it Disciplina di Ostetricia e Ginecologia in servizio a tempo indeterminato presso l'Unità Operativa di SSD Chirurgia Pavimento Pelvico con la posizione funzionale di dirigente Medico, inquadrato nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio medico ubicato in Cagliari Viale Trieste,59 Giorno: Mercoledì ore: 18,00 – 20,00

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo Delibera n.74 del 12/01/2006 e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista

CONVENZIONE

PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI

TRA

L'azienda Ospedaliera G.Brotzu con sede in Cagliari C.F./P.I. 02315520920, nella persona del Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01/02/1956 P.I. 02315520920 e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima sita in Cagliari piazzale Ricchi n.1.

E

Il Dr. Roberto Massazza nato a Cagliari il 13/01/1964 e residente in Quartu Sant'Elena Via Marconi n.145 C.F. MSSRRT64A13B354M Tel. 3339545500 e-mail: robertomassazza@aob.it inquadrato nella S.S. di Medicina Legale, in servizio a tempo indeterminato, con incarico di Dirigente Medico (di seguito denominato "Professionista"), che opera nella Disciplina di Ortopedia e Traumatologia in regime di libera professione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il seguente studio professionale privato:

- Studio Medico, non convenzionato, ubicato in Cagliari vico Barone Rossi n.6.

Giorni – Lunedì e Giovedì

Orario 17-20

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo Delibera n.1370 del 28/09/2010 e successive modifiche.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero – professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramoenia e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;

• rispetto, all'interno del proprio studio,della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;

• il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete – Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

• espletamento del servizio di prenotazione;

• inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinchè le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2015 ed è rinnovabile alla scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero – professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.

Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione.

Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, lì 09 GIU. 2015

Per l'Azienda – Il Commissario Straordinario

Il Professionista